

Puglia

L.R. 22-3-2012 n. 5

Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia.

Pubblicata nel B.U. Puglia 28 marzo 2012, n. 45.

L.R. 22 marzo 2012, n. 5 ⁽¹⁾.

Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia
(2).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 28 marzo 2012, n. 45.

(2) Vedi, anche, la Det. reg. 29 ottobre 2012, n. 86 e la Det. reg. 8 novembre 2012, n. 169.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Articolo 1 *Finalità.*

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi sanciti dall'*articolo 6 della Costituzione* e dall'*articolo 4 del proprio Statuto*, riconosce le Comunità storico-linguistiche della Grecia salentina, arberesche e franco-provenzali, rispettivamente presenti nei seguenti comuni:

- a) Calimera (LE);
- b) Castrignano dei Greci (LE);
- c) Corigliano d'Otranto (LE);
- d) Martano (LE);
- e) Martignano (LE);
- f) Melpignano (LE);
- g) Soleto (LE);

- h) Sternatia (LE);
- i) Zollino (LE);
- j) San Marzano di San Giuseppe (TA);
- k) Chieuti (FG);
- l) Casalvecchio di Puglia (FG);
- m) Celle di San Vito (FG);
- n) Faeto (FG).

2. Al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, culturale, artistico, religioso-liturgico e folklorico delle suddette comunità, la Regione Puglia sostiene legislativamente e finanziariamente iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale, promuovendo iniziative e incentivi per la permanenza delle popolazioni nei luoghi di origine e per l'approfondimento delle ragioni delle loro radici storico-linguistiche.

Articolo 2 *Contributi.*

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere, annualmente, contributi agli enti così come individuati all'*articolo 4* per la realizzazione di iniziative riguardanti:

a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle rispettive lingue minoritarie e del relativo patrimonio storico-culturale attraverso attività di ricerca storica e linguistica, pubblicazione e/o diffusione di studi attinenti, istituzione di corsi d'insegnamento, lavori inerenti temi liturgici e religiosi, realizzazioni legate alla toponomastica;

b) l'insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole di ogni ordine e grado;

c) attività giornalistiche e radio-televisive.

2. Tutto quanto innanzi elencato deve essere direttamente connesso con la salvaguardia delle lingue di cui all'*articolo 1*.

Articolo 3 *Uso della lingua minoritaria sulle indicazioni per il pubblico.*

1. Nel territorio di insediamento delle minoranze linguistiche di cui all'*articolo 1*, sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico, comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, è ammesso, da parte di associazioni e imprese, l'uso anche della lingua minoritaria, oltre che di quella italiana.

Articolo 4 *Accesso ai contributi.*

1. Possono accedere ai contributi previsti all'*articolo 2*:

a) enti locali territoriali, secondo le priorità assegnate dalla sequenzialità di cui alla presente lettera:

1) enti locali territoriali in forma associata, ai sensi degli *articoli 30*(Convenzioni) e *34* (*Accordi di programma*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

2) comuni singoli (come individuati dall'*articolo 1*);

b) fondazioni senza scopo di lucro;

c) istituti scolastici di ogni ordine e grado, per l'attività d'insegnamento della lingua e la pubblicazione di manuali a esso connessi;

d) associazioni culturali regolarmente costituite e senza fini di lucro;

e) testate giornalistiche o di informazione radio-televisiva o che operano sul web;

f) enti e associazioni religiose.

2. Gli enti di cui alle lettere b), c), d), f) devono essere espressione dei territori individuati dall'*articolo 1*, con sede sociale in tali comuni e operatività in essi da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 5 *Presentazione progetti.*

1. I soggetti individuati dall'*articolo 4* possono presentare progetti, secondo le modalità previste dalla presente legge, all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione entro il 1° febbraio di ogni anno.

2. I progetti devono essere corredati da un dettagliato preventivo di spesa e da una dichiarazione con cui si attesta che almeno il 20 per cento della somma richiesta per l'attuazione del progetto è assicurata da fondi rivenienti dal proprio bilancio; da tale obbligo sono escluse le scuole.

Articolo 6 *Ripartizione contributi.*

1. I contributi di cui all'*articolo 2* sono suddivisi in parti uguali tra le tre comunità storico-linguistiche e in base alle seguenti percentuali:

a) 40 per cento a favore degli enti territoriali di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) del comma 1 dell'*articolo 4*;

b) 30 per cento alle scuole, come individuate alla lettera c) del comma 1

dell'*articolo 4*;

c) 30 per cento agli enti e alle società di cui alle lettere b), d), e), f) del comma 1 dell'*articolo 4*.

Articolo 7 *Approvazione graduatoria.*

1. La Giunta regionale, dopo l'istruzione effettuata dal Comitato di cui all'*articolo 8*, procede ogni anno ad approvare la graduatoria dei progetti pervenuti e ad assegnare le risorse finanziarie, secondo i criteri determinati dall'*articolo 6*, entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale, al fine di consentire ai singoli enti di procedere a un'adeguata programmazione.

Articolo 8 *Analisi dei progetti.*

1. Il Comitato che istruisce e analizza i progetti presentati è composto dal Dirigente regionale dell'Assessorato alla pubblica istruzione, da un rappresentante dei comuni della Grecia salentina, da uno dei comuni arberesche, da uno dei comuni francoprovenzali, dal Direttore regionale del Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Comitato di cui al comma 1 rimane in carica tre anni ed è rinnovabile.

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 9 *Modalità di erogazione dei contributi.*

1. I contributi sono erogati secondo i seguenti criteri:

a) erogazione del 25 per cento del contributo assegnato entro trenta giorni dall'individuazione dei beneficiari;

b) saldo del restante 75 per cento a presentazione della documentazione contabile e della relazione finale riguardante la realizzazione delle attività previste dal progetto generale.

2. La rendicontazione deve essere effettuata entro novanta giorni dalla conclusione del progetto e comunque entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di erogazione.

3. La mancata rendicontazione comporta la revoca dell'intero contributo e il recupero delle somme già erogate.

Articolo 10 *Norma transitoria.*

1. Nella fase di prima attuazione, i progetti devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il riparto dei fondi fra gli enti interessati deve essere effettuato nei successivi novanta giorni.

Articolo 11 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito della U.P.B. 4.4.1., di apposito capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo denominato "*Contributi per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia. Art. 2, L.R. n. 5 del 22 marzo 2012*", con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila, alla cui copertura si provvede mediante prelevamento della corrispondente somma dal capitolo 1110070, U.P.B. 6.2.1, denominato "*Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione*".

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Puglia

Reg. reg. 27-12-2012 n. 35

Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia. legge regionale 22 marzo 2012, n. 5.

Pubblicato nel B.U. Puglia 28 dicembre 2012, n. 188, supplemento

Reg. reg. 27 dicembre 2012, n. 35 ⁽¹⁾.

Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia. legge regionale 22 marzo 2012, n. 5.

(1) Pubblicato nel B.U. Puglia 28 dicembre 2012, n. 188, supplemento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'*art. 121 della Costituzione*, così come modificato dalla *legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1*, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'*art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'*art. 44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delib.G.R. n. 2870 del 20/12/2012 di adozione del Regolamento;

Emana

Il seguente Regolamento:

Art. 1 Finalità e oggetto.

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'*articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5*, recante "*Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia*", di seguito denominata legge.

2. Sono oggetto del presente Regolamento i progetti di cui all'*art. 2* della legge, finalizzati alla tutela e promozione delle lingue minoritarie riconosciute, presentati da enti locali territoriali in forma associata, comuni singoli, fondazioni senza scopo di lucro, istituti scolastici di ogni ordine e grado, associazioni culturali regolarmente costituite e senza fini di lucro, testate giornalistiche o di informazione radio-televisiva o che operano sul web, enti e associazioni religiose.

3. Gli ambiti territoriali sedi di minoranze linguistiche sono quelli indicati dall'*art. 1*, comma 1. della legge.

Art. 2 *Soggetti destinatari.*

1. Sono ammessi ai contributi finanziari per la realizzazione dei progetti i soggetti espressamente individuati dall'*articolo 4* della legge.

Art. 3 *Interventi finanziabili. Criteri.*

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali, definisce, annualmente, i contributi finanziari regionali per le iniziative che riguardano tutte o parte delle tipologie di intervento previste dall'*articolo 2*, comma 1 lett. a), b), c) della legge. I contributi possono coprire in tutto o in parte le spese relative ai progetti ammessi a finanziamento.

2. La Regione, mediante linee guida, individua, annualmente, specifiche tipologie di intervento e priorità su cui indirizzare le risorse disponibili.

3. I progetti devono essere coerenti con le linee guida regionali, informati a criteri di efficacia ed economicità ed avere cadenza annuale.

4. Non sono ammessi al contributo gli interventi già finanziati con altre fonti di finanziamento o con fondi di esercizi precedenti, anche rivenienti dalle risorse finanziarie statali.

5. I contributi assegnati per gli interventi previsti dal presente regolamento sono a destinazione vincolata; eventuali somme non impegnate o inutilizzate, pertanto, sono considerate economie da recuperare.

Art. 4 *Termini e modalità di presentazione dei Progetti.*

1. I Progetti devono essere presentati da un soggetto legittimato, tra quelli individuati dall'*art. 4* comma 1. della legge, a pena di nullità, entro e non oltre il termine del 1° febbraio di ogni anno.
2. Per accedere al contributo i soggetti legittimati dalla *L.R. n. 5/2012*, presentano un solo progetto per ogni tipologia di iniziative individuate annualmente dal Comitato come prioritarie, tra quelle previste dall'*art. 2* commi a), b) e c) della legge.
3. I progetti devono essere trasmessi, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnati a mano, alla Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti Servizio Scuola Università e Ricerca - via Gobetti, n. 26, 70125 Bari, sia in cartaceo che in formato elettronico, utilizzando per quest'ultima modalità l'indirizzo di posta elettronica: servizio.scuolauniversita@regione.puglia.it
4. In caso di invio con raccomandata fa fede la data del timbro postale. Qualora il termine suindicato coincida con una giornata festiva, lo stesso si intende prorogato al giorno successivo non festivo. I progetti pervenuti oltre il termine di cui al comma 1 non sono oggetto di valutazione.
5. I progetti, a pena di esclusione, devono essere presentati a firma del legale rappresentante o da altro soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento e debbono essere approvati con atto formale dall'organo competente in base al rispettivo ordinamento.
6. Ogni proposta progettuale deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa analitica del progetto che specifichi la durata e la data di ultimazione del progetto, gli ambiti di intervento, gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi, nonché la descrizione delle professionalità, delle risorse strumentali impegnate ed il ricorso ad eventuali forme di accordo con altri enti;
 - b) preventivo di spesa dettagliato, con l'indicazione analitica di ogni singola voce di spesa tra quelle ritenute ammissibili;
 - c) dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'ente, che attesti il cofinanziamento con fondi del proprio bilancio in misura non inferiore al 20 per cento;
 - d) dichiarazione che attesti l'assenza, per gli interventi proposti, di altre fonti di finanziamento pubblico;
 - e) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente o associazione o fondazioni (escluso enti locali ed istituzioni scolastiche autonome);
 - f) dichiarazione attestante l'acquisizione del riconoscimento giuridico (escluso enti locali ed istituzioni scolastiche autonome);
 - g) documento unico per la presentazione del progetto da parte di enti territoriali in forma associata con l'indicazione dell'ente capo fila dell'aggregazione (secondo modello predisposto dal Servizio competente).
7. Il Servizio, in caso di documentazione incompleta, può richiedere una sola volta la documentazione integrativa o sostitutiva fissando un termine

per la presentazione della stessa. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine stabilito, il procedimento si conclude con il rigetto dell'istanza.

Art. 5 *Modalità e Criteri di valutazione.*

1. Sono ammessi all'analisi e valutazione del Comitato di cui all'*art. 8* della legge, soltanto i progetti pervenuti entro il termine indicato dalla legge e corredato dalla documentazione di cui all'*articolo 4*, comma 5 del presente regolamento.

2. Il finanziamento delle proposte progettuali è determinato sulla base di punteggi che permettono di stilare una graduatoria di merito.

3. Il Comitato attribuisce a ciascun progetto i punteggi per un totale massimo di 25 punti per ogni ambito e relativi criteri, di seguito riportati:

Ambiti sottoposti a valutazione	Criteri	Punteggio
Descrizione della situazione da cui trae origine l'intervento	Completezza ed esaustività dell'analisi; livello di approfondimento	
Strategia generale	Coerenza tra l'iniziativa proposta e gli obiettivi da raggiungere e l'esperienza del soggetto proponente in relazione al tema e al settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale	
Descrizione dei campi d'azione	Coerenza con la strategia formulata, carattere innovativo rispetto agli interventi già finanziati, varietà degli approcci ipotizzati, utilizzo di metodologie e strumenti positivamente testati, identificazione dei fattori di successo delle ricadute sul territorio, coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza, previsione uso della lingua di minoranza.	
Capacità gestionale e finanziaria	Condivisione dell'iniziativa con altri soggetti, previsione e pertinenza dei ruoli individuali rispetto all'obiettivo progettuale, disponibilità al cofinanziamento in misura superiore al 20%, congruità rispetto alla durata e alle attività pianificate.	

Art. 6 *Approvazione Progetti.*

1. Compatibilmente con le risorse finanziarie annualmente disponibili, il Comitato definisce le quote di finanziamento e relative modalità di riparto.

2. L'istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi:

a) accertamento dei requisiti formali di ammissibilità;

b) accertamento della corrispondenza dei progetti presentati con le tipologie indicate all'*articolo 2* della legge e con le priorità individuate dalla Regione;

c) verifica di eventuale sovrapposizione/duplicazione con altri progetti già finanziati con altre fonti di finanziamento pubblico.

3. Il Comitato predispone la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili con l'indicazione per ognuno del contributo assegnato.

4. La Giunta Regionale approva la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili ed assegna i contributi ai progetti collocati utilmente nella stessa, fino a concorrenza delle risorse disponibili nell'esercizio di riferimento.

5. La Giunta Regionale demanda al Servizio competente l'assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 7 *Ammissibilità delle spese.*

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse all'azione approvata e realizzata, conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali, effettivamente sostenute dai beneficiari ed opportunamente documentate, corrispondenti a pagamenti a mezzo di fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

2. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e il preventivo di spesa.

3. I costi riportati nel preventivo di spesa non devono essere sovradimensionati e debbono essere finanziariamente compatibili con le quote di finanziamento definite dal comitato per ogni singola tipologia di intervento.

4. Per tutte le attività per le quali non esistono parametri rivenienti da normative applicabili, il riconoscimento della spesa è subordinato alla sua congruenza rispetto ai costi di mercato delle prestazioni e dei prodotti ai quali si riferisce la spesa, a dimostrazione di una scelta economica corretta, attestata formalmente da parte del legale rappresentante dell'ente.

5. Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dopo la data di comunicazione di ammissione del progetto al contributo e fino al termine di realizzazione del progetto stesso.

6. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese generali e di segreteria;
- b) per acquisto immobili o comunque spese in conto capitale;
- c) per arredi e per materiali di facile consumo;
- d) per coordinamento progetto e/o didattico;

e) per viaggi, seminari e conferenze o incontri vari;

Art. 8 *Assegnazione ed erogazione del contributo.*

1. A seguito della ripartizione effettuata dal competente organo, l'ufficio preposto comunica a ciascun soggetto interessato gli esiti della domanda presentata, indicando per i progetti approvati l'ammontare del finanziamento assegnato.
 2. Il dirigente del Servizio acquisita dall'ente beneficiario la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato e di avvio delle attività, con proprio atto provvede alla concessione del contributo assegnato.
 3. L'erogazione del contributo assegnato avviene a mezzo di determinazione del Dirigente del Servizio secondo le modalità previste dall'art. 9 della legge.
 4. Il rispetto delle condizioni e dei vincoli posti dalle norme nella fase attuativa degli interventi finanziati è rilevante, soprattutto nell'eventualità che venga richiesta la rimodulazione delle voci di spesa qualora gli interventi vengano finanziati per un importo inferiore a quello originariamente richiesto.
-

Art. 9 *Variazioni progettuali.*

1. Le variazioni progettuali che attengono ai contenuti specifici delle azioni da porre in essere per il conseguimento degli obiettivi previsti, possono essere autorizzate dal Servizio competente, su richiesta motivata e per specifiche esigenze sempre che la natura e l'impegno finanziario restino invariati, e le stesse siano coerenti con le finalità del progetto originario.
 2. La richiesta di modifiche al progetto originario, di variazioni inerenti le date e di eventuali altre richieste, a seguito di criticità emerse, devono essere comunicate preventivamente e in modo tempestivo, al fine di consentirne la puntuale valutazione da parte del Comitato ed essere autorizzate dal Servizio. In caso contrario, la rimodulazione non sarà ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione e le somme erogate saranno revocate. Le caratteristiche del progetto esaminato e approvato, inoltre, devono essere mantenute inalterate sia riguardo agli obiettivi che alle voci di spesa ammessa.
-

Art. 10 *Modalità di rendicontazione.*

1. Ai fini della erogazione del contributo, entro il termine di 90 giorni dalla data di conclusione del progetto e comunque entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di erogazione, i beneficiari devono produrre una appropriata rendicontazione con idonea documentazione giustificativa della spesa (fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente), unitamente ad una relazione descrittiva finale in merito all'effettiva attuazione del progetto finanziato, al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed alle ricadute positive sulla realtà territoriale interessata, alla congruità della spesa ed ai risultati conseguiti.
 2. La correttezza della rendicontazione e la capacità di spesa dimostrata dal beneficiario anche con riferimento a precedenti finanziamenti sarà oggetto di valutazione.
 3. In sede di rendicontazione possono essere accettate eventuali compensazioni tra voci di spesa diverse nel limite del 10 per cento del contributo concesso.
 4. Su richiesta motivata possono essere autorizzate dal Servizio proroghe al termine di rendicontazione.
 5. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente rendicontata.
 6. La mancata e irregolare rendicontazione del contributo ricevuto, accertata nell'ambito del procedimento di verifica comporta la revoca dell'intero contributo e il recupero delle somme già erogate.
-
-

Art. 11 *Monitoraggio.*

1. Il Servizio Scuola, Università e Ricerca, attraverso le strutture centrali e provinciali, cura l'istruttoria, il monitoraggio ed il controllo chiedendo anche chiarimenti e presentazione di documenti sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente Regolamento.
 2. Il Servizio può disporre in qualsiasi momento controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.
-
-

Art. 12 *Disposizioni di rinvio.*

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni della *legge regionale 22 marzo 2012, n. 5.*

Art. 13 *Entrata in vigore.*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha durata triennale.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, il termine per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 2 è fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53 comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Puglia

L.R. 15-2-2016 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016).

Pubblicata nel B.U. Puglia 19 febbraio 2016, n. 17.

Art. 18 *Contributi per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia - articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5.*

1. Al fine di garantire continuità agli interventi in favore delle minoranze linguistiche storiche del territorio pugliese, ai sensi dell'*articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5* (Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia), nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila e per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. Lo stanziamento relativo all'esercizio 2016 dovrà assicurare altresì lo scorrimento delle graduatorie dei progetti presentati dagli enti per l'annualità 2015.
